

INFORMATIVA

Tassa sui Rifiuti - TARI

La TARI (acronimo di "Tassa Rifiuti") è in vigore dal 1° gennaio 2014 ed è stata istituita dalla legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina applicativa del tributo è stabilita nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti -TARI.

IREN AMBIENTE s.p.a. è il soggetto che gestisce la tassa sui rifiuti (TARI) per conto dell'Ente.

Gli sportelli di IREN curano i rapporti con gli utenti. I contribuenti del Comune di Piacenza possono rivolgersi a qualsiasi sportello della provincia, le sedi dei quali, gli orari di apertura al pubblico, i recapiti telefonici, ecc, sono reperibili su questo sito alla pagina dedicata "**Ufficio TARI**".

CHI DEVE PAGARE (SOGETTI PASSIVI)

(art. 6 – regolamento TARI)

La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene nel territorio comunale locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si considera in ogni caso soggetto passivo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Casi particolari:

- pluralità di possessori o di detentori: sono tenuti in solido al pagamento della tassa;
- detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- locali in multiproprietà e centri commerciali integrati: il contribuente è il soggetto che gestisce i servizi comuni ;
- parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva: il contribuente è il detentore.

CATEGORIE DI UTENZA

(Art. 13 – regolamento TARI)

La tassa sui rifiuti prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

Le **UTENZE DOMESTICHE** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

1) DOMESTICHE RESIDENTI: occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, ; assenze di uno o più componenti domiciliati, per attività di studio o lavoro, in Comuni diversi da quello di residenza. L'assenza deve essere comprovata annualmente con idonea documentazione (contratto di locazione, comodato e simili).

Non rilevano, invece, i ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro non rientranti nei casi sopra descritti.

→ **Badanti e colf** : nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che dai membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate **da due o più nuclei familiari** la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

→ **Attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale:** ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letti autorizzato.

2) DOMESTICHE NON RESIDENTI: sono occupate da persone che non vi hanno stabilito la propria residenza, oppure sono tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze, salvo prova contraria, si considera un numero fisso di occupanti pari a **DUE**. Nel caso venga dimostrato annualmente un consumo di utenze (luce, acqua e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla **PARTE FISSA** e considerando un numero di occupanti pari a **UNO**

→ Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da **soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate** o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in UNA unità**, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso ed il tributo è applicato limitatamente alla **PARTE FISSA** della tariffa.

→ Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la **residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate** o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in UNA unità** ed il tributo è applicato limitatamente alla **PARTE FISSA** della tariffa.

→ **Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito:** si considerano utenze domestiche condotte da **UN occupante**, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE: i locali e le aree sono classificati in relazione alla destinazione d'uso e alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella allegata al regolamento TARI. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

È prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa .

PAGAMENTO

IREN AMBIENTE s.p.a. invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle date di scadenza, il prospetto di liquidazione della TARI e il modello F24 precompilato.

Il documento di riscossione è fornito in formato cartaceo, ma il contribuente può richiedere l'invio tramite mail o altro formato elettronico.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2021, il contribuente potrà, collegandosi al sito di Iren, stampare l'avviso di pagamento pagoPA.

(art. 27 – regolamento TARI)

La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,

2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.

Fatti salvi eventuali differimenti che potrebbero essere deliberati dall'Amministrazione Comunale.

La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

ACCOLLO: E' consentito l'accollo del debito da parte di un terzo senza liberazione dell'obbligazione in capo al contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Esempio: il proprietario dei locali che intende pagare la tassa sui rifiuti per il suo inquilino, deve compilare la "dichiarazione di accollo" da allegare alla dichiarazione TARI compilata dall'inquilino.

MODELLO F24 e CODICI TRIBUTO

Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TARI– Codice Comune **G535:**
con modello F24 :

- codice 3944 – Tari (e Tares)
- codice 3945 – Tari (e Tares), interessi
- codice 3946 – Tari (e Tares), sanzioni

con modello F24 EP (enti pubblici):

- codice 365E – Tari (e Tares)
- codice 366E – Tari (e Tares), interessi
- codice 367E – Tari (e Tares), sanzioni

A partire dal 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente (risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate). Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento del TEFA:

- Codice "Tefa" - tributo
- codice "Tefn" - interessi
- codice "Tefz" - sanzioni.

In sede di compilazione del mod. F24 si raccomanda di verificare l'esattezza dei codici tributo riportati nel modello e che il codice Ente sia "**G535**", in quanto eventuali errori materiali nell'indicazione (o nella digitazione da parte degli intermediari) di detti codici comportano l'accredito dell'importo versato ad altro Comune oppure riferito ad altro tributo, con conseguente difficoltà di recuperare l'importo medesimo.

COSA FARE NEL CASO DI:

1) **ERRORE DELL'INTERMEDIARIO (BANCA/POSTA):** può capitare che , a causa di un errore di digitazione dell'operatore, il pagamento della TARI non venga effettuato correttamente (codice fiscale/codice tributo/codice catastale errato). In questo caso sia gli uffici postali che le banche, su richiesta del cittadino

DEVONO procedere alla rettifica del modello F24, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui sia già stato emesso sollecito o avviso di accertamento per omesso/parziale versamento da parte del Comune di Piacenza, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che la banca/posta effettui la correzione.

Tale operazione è un diritto del contribuente e non comporta nessun costo aggiuntivo.

Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca/posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il cittadino e, pertanto, è quest'ultimo che deve chiedere la correzione.

2) **ERRORE DEL CONTRIBUENTE:** nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare un codice comune errato, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è necessario che il cittadino presenti richiesta di riversamento a favore del Comune di Piacenza .

Il credito di un tributo erariale (es: IRPEF, IVA) di regola è compensabile con un tributo locale, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello F24 dettate dall'Agenzia delle Entrate e nel rispetto di tutte le condizioni normative previste per l'utilizzo di tale strumento.

MODALITA' DI PAGAMENTO PER RESIDENTI ALL'ESTERO e PER ENTI PUBBLICI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. F 24/EP

Risoluzione ministeriale n. 10/DF del 2 dicembre 2013

Per i residenti all'estero:

bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole (sede di Piacenza) – Servizio di Tesoreria Comunale – **IT18J0623012601000031286163** - codice BIC "CRPPIT2P001".

Per gli Enti Pubblici che non possono utilizzare il mod. F24/EP:

a) girofondo presso Banca d'Italia sul conto corrente del Comune di Piacenza - **IT52P0100003245245300062378,**

oppure:

b) bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole (sede di Piacenza) – Servizio di Tesoreria Comunale – **IT18J0623012601000031286163** - codice BIC "CRPPIT2P001".

Nella causale del versamento **DEVONO** essere indicati:

- il codice fiscale del contribuente o in mancanza, per i residenti all'estero, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TARI – tassa sui rifiuti" ed il codice tributo 3944, il Comune ove sono ubicati gli immobili ed il codice identificativo presente nel mod. F24 allegato all'avviso di pagamento;
- l'annualità di riferimento.

Copia dell'operazione effettuata deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

MANCATO PAGAMENTO

(art. 24 – regolamento TARI)

In caso di mancato pagamento del mod. F24, IREN notifica un atto di sollecito/accertamento, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta.

Chiunque riceva un avviso di accertamento per **omesso versamento** TARES e/o TARI può richiedere informazioni telefonando ad IREN Ambiente S.p.a. - numero verde **800 212607** oppure inviando mail a **tassarifiuti@irenambiente.it**.

È possibile chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

BASE IMPONIBILE

(art. 7 – regolamento TARI)

Attualmente la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.

Solo per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie **A, B e C**, dopo che saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie imponibile ai fini TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale.

Vedere, al riguardo, le **esclusioni** elencate all'art. 8 del regolamento TARI e le **riduzioni della superficie soggetta** indicate all'art. 20 del Regolamento TARI.

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI

Sono previste riduzioni ed agevolazioni sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche, disciplinate dal vigente regolamento comunale.

DICHIARAZIONE TARI

(art. 23 – regolamento TARI)

I **soggetti passivi** devono dichiarare al soggetto gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- a) l'inizio (attivazione del servizio), la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica una delle circostanze sopra descritte.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, in quanto compatibili.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Il contribuente che presenti dichiarazione TARI (utenze domestiche) al Comune di Piacenza, nell'ambito di procedimenti di variazioni anagrafiche del proprio nucleo familiare, non è tenuto a presentare/inviare detta dichiarazione anche a IREN.

DILAZIONE PAGAMENTO TRIBUTO ORDINARIO TARI

(ART. 25 – regolamento TARI)

Il contribuente può chiedere la ripartizione delle somme indicate sugli avvisi di pagamento della TARI (tributo ordinario). La dilazione sarà concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito entro la scadenza dell'avviso successivo.

RIMBORSO

(art. 28 - regolamento TARI)

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

→ La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea documentazione

comprovante il diritto al rimborso e **consegnata/inviata esclusivamente ad IREN Ambiente spa.**

Non sono rimborsati importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

RIFERIMENTI

link correlati:

<http://www.irenambiente.it>

<https://sportellotelematico.comune.piacenza.it>

Riferimenti normativi principali:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
- Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)
- Decreto Legislativo 29 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – (legge di bilancio 2020)
- delibera ARERA n. 15/2022
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI